



Comune di Villar Focchiardo

PROVINCIA DI TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39

OGGETTO:

Linea ferroviaria Tel Aviv - Gerusalemme - Determinazioni in merito.

L'anno duemilatredici addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIABERTO Emilio Stefano - Presidente	Sì
2. GIACOSA Michele - Vice Sindaco	Sì
3. VENTRE Massimiliano - Consigliere	Sì
4. DI GAETANO Eugenio - Assessore	Sì
5. REYNERI Leonardo Maria - Assessore	Sì
6. ALA Donatella - Consigliere	Giust.
7. CHILA' Francesca - Consigliere	Sì
8. MAROTTA Rosanna - Consigliere	Sì
9. BRUNJAIL Claudette Raymonde - Consigliere	Sì
10. CANCELLI Valentina - Assessore	Sì
11. RUBELLA Mauro - Consigliere	Sì
12. MILETTO Paolo - Consigliere	Sì
13. FISSORE Guido - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assume la Presidenza **CHIABERTO Emilio Stefano**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Alberto CANE**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

LINEA	FERROVIARIA	TEL	AVIV	–	GERUSALEMME	–
DETERMINAZIONI IN MERITO.						

IL SINDACO

Considerato che

- le Ferrovie Israeliane hanno avviato le procedure per la realizzazione di una nuova una linea ferroviaria ad alta velocità Tel Aviv – Gerusalemme, detta anche A1;
- la linea ferroviaria A1, ad uso esclusivo della popolazione israeliana, percorre 6,5 chilometri attraverso la Cisgiordania occupata, con la confisca di proprietà privata palestinese nei villaggi di Beit Iksa e Beit Sourik, inclusi terreni agricoli riconosciuti dalla Corte Suprema Israeliana come “risorsa fondamentale per la sussistenza” delle comunità;
- non vi è alcuna necessita di costruire la linea ferroviaria A1 su terre occupate in Cisgiordania in quanto il vecchio tracciato del treno che collega Tel Aviv a Gerusalemme non attraversa i confini internazionali e che all’interno dei confini internazionalmente riconosciuti dello Stato di Israele, era stato proposto, nel progetto iniziale, un tracciato alternativo;
- i villaggi in questione hanno già subito espropri per la costruzione di insediamenti israeliani e del muro di separazione, entrambi ritenuti in contravvenzione del Diritto Internazionale nel parere consultivo del 2004 della Corte Internazionale di Giustizia;
- la costruzione della linea ferroviaria A1, insieme a una rete stradale per le enormi macchine escavatrici e per il trasporto di materiale di estrazione, sta portando alla distruzione di terreni agricoli oltre a renderli inaccessibili ai legittimi proprietari;
- la linea ferroviaria A1, in violazione del Diritto Internazionale Umanitario e dei Trattati internazionali sui Diritti Umani, tra cui la IV Convenzione di Ginevra, in particolare Art. 53 che vieta “alla potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari”, in questo caso per la costruzione di infrastrutture permanenti inaccessibili alla popolazione locale;
- la realizzazione della linea ferroviaria A1 può assumere i contorni di un vero e proprio crimine di guerra secondo quanto stabilito all’Articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, comma 2, lettera a, dove la nozione di crimini di guerra include le “gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949” tra le quali la “distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente”;

Venuto a conoscenza dalla Associazione Stop That Train, che sta conducendo una campagna di sensibilizzazione su tale vicenda presso i Consigli Comunali, che l’Impresa Italiana Pizzarotti & C. S.p.A., attraverso la joint venture Shapir – Pizzarotti Railways registrata in Israele il 27 febbraio 2010, ha stipulato un contratto con le Ferrovie Israeliane per la costruzione della linea ferroviaria sopra descritta in particolare per lo scavo di tunnel per la realizzazione della linea;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1. Di esprimere condanna morale e politica nei confronti della realizzazione della linea ferroviaria A1 Gerusalemme – Tel Aviv;
2. Di chiedere al Governo Italiano e alle più alte istituzioni della Repubblica di fare una richiesta formale allo Stato di Israele per il rispetto del diritto internazionale e della IV Convenzione di Ginevra, affinché non intraprenda la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità in territorio della Cisgiordania, ben potendo costruire tale linea totalmente in territorio Israeliano;
3. Di chiedere a Pizzarotti & C. S.p.A., di seguire l'esempio di Deutsche Bahn e ritirarsi dai lavori di costruzione della citata linea ferroviaria;
4. Di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale:
 - a comunicare al più presto alla Pizzarotti & C. S.p.A. il contenuto di questa deliberazione;
 - a comunicare per conoscenza alla Presidenza della Repubblica, al Governo Italiano, alla Provincia di Bologna, alla Regione Emilia-Romagna, ai comuni della Provincia di Torino il contenuto di questa risoluzione;
 - a valutare la possibilità di inserire nel regolamento per la partecipazione a bandi comunali per l'esecuzione di opere pubbliche e per la prestazione di servizi, nei criteri vincolanti per la scelta del contraente attraverso i metodi del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso, della trattativa privata la clausola che escluda la partecipazione di aziende e soggetti economici che operino in violazione dei diritti umani e/o in contrasto con il diritto internazionale; ad inserire in ogni contratto, di qualsiasi tipologia, la clausola obbligatoria "tale contratto verrà annullato se la ditta contraente risulterà implicata in conclamata violazione del diritto e delle Convenzioni Internazionali".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Atteso che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsto dall'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12
Astenuti: n. ==
Voti favorevoli: n. 12

Consiglieri votanti: n. 12
Voti contrari: n. ==

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente, unanime.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale
In originale firmati

IL SINDACO
F.to : CHIABERTO Emilio Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____.

Villar Focchiardo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto CANE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CANE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami.

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA** in data _____

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000.

Villar Focchiardo, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott. Alberto CANE